



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale n. 406 del 2017, originariamente proposto da:

1. Domenico Aragona, 2. Cristian Riccardo Aragona, 3. Silvia Lottero, 4. Antonio Salvatore Ciccone, 5. Angela Vilardi, 6. Domenico Antonio Neri, 7. Emanuela Floccari, 8. Anna Bellantone, 9. Natale Isgrò, 10. Patrizia Liberto, 11. Vincenzo Cambareri, 12. Claudia Lofaro, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Caracciolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Cairoli, 22;

e poi riassunto da 1. Antonio Salvatore Ciccone e 2. Angela Vilardi, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Caracciolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Cairoli, 22;

***contro***

il Comune di Villa San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Salazar, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Re Ruggero, n. 9;

*nei confronti*

Giovanni Siclari, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Tripodo, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Pio XI Trav. De Blasio 4;

Maria Grazia Richichi, Caminiti Pietro Maria Fortunato, Sonia Labate, Giuseppe Sofi, Antonino Placido Giustra, Maria Giovanna Santoro, Elisabetta Ciccarello, Massimo Gaetano Morgante, Francesca Anastasia Porpiglia, Aurora Rita Zito, Giovanni Paolo Imbesi non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale nella tornata elettorale dell'11 giugno 2017 e, precisamente:

- del verbale di proclamazione degli eletti prot. 14903 del 12 giugno 2017 e, in particolare, dell'atto di proclamazione a sindaco del candidato della lista n.1 "Le ali per Villa" dott. Giovanni Siclari;
- dell'atto di pubblicazione dei risultati elettorali in data 13 giugno 2017 a firma "Il Sindaco Giovanni Siclari";
- del decreto prot. 0014904/2017 del 12 giugno 2017 a firma del Sindaco Giovanni Siclari, di nomina ad assessore del Comune di Villa S. Giovanni, con funzioni di vice Sindaco per il quinquennio 2017/2022, della signora Maria Grazia Richichi;
- dell'atto di convocazione, per la seduta del 27 giugno 2017, del Consiglio comunale, costituito sulla base dei risultati delle elezioni predette, adottato dall'assessore e vice sindaco signora Maria Grazia Richichi;
- di tutti gli atti adottati per la formazione della Giunta, per la nomina dei rappresentanti dell'Ente e per la organizzazione degli uffici dalla signora Maria Grazia Richichi, nella qualità di assessore e vicesindaco, conferitale dal "sindaco Giovanni Siclari" con decreto prot. 0014904/2017;
- di ogni attività svoltasi in seno al Consiglio comunale nella seduta del 27 giugno

2017 e delle eventuali ulteriori delibere o determinazioni eventualmente adottate.

Vista la sentenza n. 1328 del 5 marzo 2018, con la quale la III Sezione del Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n. 862/2017 di questa Sezione staccata e disposto il rinvio innanzi ad essa, previa riassunzione nei termini e modi di cui all'art. 105 c.p.a.;

Visto il ricorso in riassunzione depositato il 20 aprile 2018 e successivamente notificato;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villa San Giovanni e di Giovanni Siclari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata la complessità delle questioni giuridiche sollevate nonché la circostanza che le rilevate esigenze cautelari sono ricondotte dalle parti ricorrenti a provvedimenti (quali la revoca del commissario e le successive delibere adottate dalla giunta comunale) che non costituiscono oggetto immediato del giudizio;

Considerato, altresì, che la misura in concreto richiesta - ovvero la sospensione dall'esercizio delle funzioni dell'organo esecutivo - non possa essere efficacemente assicurata con provvedimento cautelare e provvisorio;

Ritenuto che, alla luce dei suddetti rilievi, l'istanza cautelare proposta possa trovare accoglimento ai limitati fini di una sollecita fissazione del merito del giudizio, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie l'istanza cautelare ai soli fini di una sollecita fissazione del merito della controversia ex art. 55, comma 10, c.p.a. e fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 17 ottobre 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore

Andrea De Col, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Agata Gabriella Caudullo**

**IL PRESIDENTE**

**Caterina Criscenti**

**IL SEGRETARIO**